

LINEE GUIDA E PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APERTURA DI UN "CHIRINGUITO" IN SPIAGGIA

Check-list

Nella fase disciplinata dall'articolo 3, "Disposizioni di salvaguardia e transitorie", e fino all'attuazione degli interventi previsti al Capo II delle Norme del Piano dell'Arenile, a tutti i pubblici esercizi già esistenti e in possesso di regolare concessione per chiosco bar sulla spiaggia è consentita la realizzazione di un chiringuito.

Il chiringuito dovrà possedere le caratteristiche localizzative e dimensionali indicate all'articolo 25.9 delle Norme del Piano dell'Arenile (D1_NTA). In particolare, si specifica che si applica quanto indicato al comma 2; pertanto il chiringuito, anche prima della realizzazione delle micro e macro aggregazioni, dovrà essere posizionato nell'area ombreggio C, a una distanza di almeno 5 metri dall'area di libero transito D.

Sul litorale nord, anche i pubblici esercizi situati in aree non disciplinate dal Piano dell'Arenile potranno realizzare, previo accordo con gli stabilimenti balneari ospitanti, un chiringuito alle medesime condizioni sopra descritte. In tal caso, il chiringuito dovrà essere collocato a una distanza non superiore a 250 metri dall'ingresso del pubblico esercizio medesimo; per tale valutazione si dovrà far riferimento alla collocazione attuale dei pubblici esercizi che nell'elaborato D1_TAV2 sono indicati con le sigle "PEN" seguita da un numero e "PE" seguita da una lettera.

Regole per il titolare del pubblico esercizio

Richiesta di autorizzazione: Presentare un'apposita istanza all'Ufficio Demanio Marittimo, corredata da planimetria e dall'asseverazione di conformità agli strumenti di pianificazione vigenti (come già avviene per le altre manifestazioni svolte da terzi sulle aree in concessione ai bagnini), per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa, previa acquisizione del parere favorevole del titolare dello stabilimento balneare.

Ad eccezione di quanto previsto per i pubblici esercizi situati fuori dall'arenile, l'iniziativa potrà svolgersi esclusivamente sull'area in concessione agli stabilimenti balneari confinanti o a quello più prossimo, qualora gli stabilimenti balneari confinanti non vogliano aderire all'iniziativa. In ogni caso è ammesso saltare uno stabilimento balneare sia a destra che a sinistra.

Caratteristiche e installazione del Chiringuito

- **Natura dell'allestimento:** Ai sensi dell'articolo 25.9 del nuovo Piano dell'arenile, il chiringuito è un allestimento a carattere stagionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; è esclusa, tuttavia, la preparazione e la cottura degli alimenti.
- **Durata e comunicazione:** Il chiringuito potrà essere installato sull'arenile per non più di 180 giorni. L'installazione è soggetta alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) della Legge regionale n. 15/2013.
- **Componenti strutturali:** Il chiringuito dovrà avere le caratteristiche insediative descritte dall'articolo 25.9 e potrà essere costituito da un banco, corredato delle attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento dell'attività, coperto da una struttura ombreggiante. Potrà inoltre essere dotato di impianti elettrici ed idraulici.
- **Dimensioni:** La dimensione massima consentita è di 20,00 mq; non è consentito eccedere tale dimensione, nemmeno con la struttura ombreggiante. In particolare, il

banco adibito alla somministrazione potrà avere un ingombro massimo di 20 mq con un ombrellone di copertura della stessa superficie massima di 20 mq.

- **Impianti e arredi nelle adiacenze:** Nella zona destinata all'ombreggio e nelle adiacenze del chiringuito è consentito installare impianti stagionali di illuminazione e di diffusione sonora. In tali aree sono ammesse attrezzature di arredo.
- **Documentazione tecnica:** Alla domanda dovrà essere allegata la relazione tecnica descrittiva relativa alle strutture e alle attrezzature installate.

Accessibilità e posizionamento di dettaglio

- **Accessibilità:** Per consentire la fruibilità della struttura anche da parte delle persone diversamente abili, il chiringuito potrà essere circondato da percorsi con ampiezza non superiore a 1,50 metri, collegati alla passerella di scorrimento dello stabilimento.
- **Distanze dalle passerelle:** La proiezione dell'ombrellone attrezzato dovrà avere una distanza di almeno 0,75 metri dalla passerella (quest'ultima potrà avere un'ampiezza fino a 2,00 metri).
- **Divieti:** Non sono consentite piazzole nell'area ombreggio C.
- **Ubicazione specifica:** Il chiringuito potrà essere installato nelle immediate vicinanze della pedana di accesso alla battigia dello stabilimento balneare che lo ospita, oppure anche a ridosso del confine con un altro stabilimento balneare limitrofo, previo consenso scritto del confinante.

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "CHIRINGUITO"

(reperibile al seguente link)

<https://www.comune.rimini.it/servizi/autorizzazioni-demaniali-marittime-e-normativa;>

1) Contatti Ufficio Demanio Marittimo

- Responsabile Catia Caprili
- Via Rosaspina 7
- Telefono 0541/704323 – 0541/704782
- Mail: genny.arcangeli@comune.rimini.it; stefano.pagliarani@comune.rimini.it;
- roberto.pironi@comune.rimini.it;
- roberta.benghi@comune.rimini.it;
- Pec: dipartimento4@pec.comune.rimini.it
- Orario di apertura al pubblico previa prenotazione: Lunedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – Martedì e Sabato chiuso

2) RICHIEDERE all'Ufficio delle Dogane di Rimini, sito in via Emilia Vecchia n. 75, l'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 374 dell'8/11/1990.

Art. 19 – Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

"E' vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie che permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale..."

3) PRESENTARE notifica all'AUSL ai fini della registrazione tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it seguendo il percorso di seguito indicato: Strutture ricettive e ristorazione → Ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande → Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate → Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività → Notifica ai fini della Registrazione.

4) U.O. Paesaggistica presso il Settore urbanistica

- Via Rosapina, 21, 4° piano, 47923 Rimini
- Responsabile Dott.ssa Daniela Pagliarani Tel. 0541 / 704408
- Operatori: Massimiliano Nanni Tel. 0541 / 704864, Arch. Pozzi Valentina Tel. 0541 / 704876
- Pec. dipartimento3@pec.comune.rimini.it;
- Orario di apertura al pubblico previa prenotazione: Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

L'installazione del chiringuito sull'arenile, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica qualora possieda le caratteristiche degli interventi di cui al punto A.17 dell'Allegato A del d.P.R. n. 31/2017:

"A.17. Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali, frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo".

5) Ai fini della migliore qualificazione dell'offerta turistica, la somministrazione potrà avvenire tutti i giorni di permanenza del chiringuito dalle ore 07:00 alle ore 24:00. Durante l'orario di apertura del chiringuito è ammessa la diffusione di musica d'ambiente e di sottofondo, ovvero musica d'ascolto e di intrattenimento a volume

moderato, con esclusione delle fasce orarie comprese tra le ore 07:00 e le ore 09:00 del mattino e tra le ore 14:00 e le ore 16:00 del pomeriggio, nelle quali la musica dovrà cessare.

Nella fascia oraria che va dalle ore 18:30 alle ore 23:30, previo rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 68 del TULPS e secondo le modalità previste nel successivo punto 6, è ammesso organizzare un numero massimo di 64 eventi (tra DJ set e spettacoli con animazione).

È fatto tuttavia divieto, durante le manifestazioni di cui sopra, di posizionare americane e luci psichedeliche o stroboscopiche (ad eccezione delle sedute adibite alla somministrazione di alimenti e bevande). **In occasione dell'organizzazione di DJ set e spettacoli è consentito installare una postazione mobile — che andrà allestita e rimossa per ogni singolo evento — a una distanza non superiore a 30 metri dal chiringuito e comunque all'interno delle zone assentite in concessione.**

Nel corso della stagione estiva è ammesso organizzare, rientrando nel numero massimo degli eventi previsti dal punto precedente, una sola volta a settimana (in un giorno scelto a discrezione dei gestori e comunicato preventivamente agli uffici comunali), manifestazioni musicali che potranno protrarsi oltre le ore 23:30 e sino alle ore 00:30 del giorno successivo. In tale giornata la somministrazione di alimenti e bevande sarà consentita sino alle ore 00:30.

È inoltre consentito organizzare durante la stagione estiva, sempre all'interno del numero massimo di eventi di cui ai punti precedenti, un massimo di 2 (due) eventi che potranno protrarsi oltre le ore 23:30 e fino alle ore 01:00 del giorno successivo. Per l'organizzazione di queste serate, così come per le altre, resta fermo l'obbligo della licenza ex articolo 68 del TULPS secondo le modalità del successivo punto 6. Nelle due serate in questione, la somministrazione di alimenti e bevande è consentita sino alle ore 01:00.

Si potranno altresì organizzare ulteriori 3 eventi (per un totale massimo di 67) e manifestazioni secondo gli orari consentiti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti durante le giornate dedicate alla Notte Rosa (venerdì e sabato) e in quella di Ferragosto (compresa la notte tra il 14 e il 15 agosto); in tali ricorrenze la somministrazione di alimenti e bevande dovrà attenersi agli orari previsti per le manifestazioni stesse.

Qualora l'intrattenimento musicale si svolga unicamente mediante emissioni sonore conformi ai limiti del piano di zonizzazione acustica comunale, il titolare dovrà presentare un'autocertificazione su apposito modulo, allegando una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, comprensiva di rappresentazione, descrizione degli impianti utilizzati, loro posizionamento e settaggio testato. Tale documentazione andrà trasmessa al SUAP tramite PEC all'indirizzo: sportello.unico@pec.comune.rimini.it.

Nel caso in cui venga richiesta, per le giornate stabilite, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo, le relative istanze dovranno essere presentate allo Sportello Eventi secondo le modalità indicate al punto successivo.

Allo Sportello Eventi potrà essere presentata anche l'autocertificazione di cui sopra per le giornate non interessate da pubblico spettacolo.

- 6)** Per la realizzazione delle manifestazioni di pubblico spettacolo (DJ set, ecc.) di cui sopra, il titolare del pubblico esercizio dovrà richiedere la licenza di pubblico spettacolo, ai sensi dell'articolo 68 del TULPS, allo Sportello Eventi allegando:

- **a)** Programma dettagliato delle manifestazioni, con l'evidenziazione del tipo di iniziativa, dei giorni degli eventi e degli orari. In ogni caso l'intrattenimento musicale potrà avvenire per un massimo di 4 ore non frazionabili, come previsto dal regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- **b)** Relazione tecnica descrittiva relativa alle strutture e alle attrezzature installate, redatta da un tecnico abilitato, e piano di *safety* e *security* redatto secondo le direttive emanate dal Ministero dell'Interno in materia di eventi pubblici e sicurezza. Si tenga presente che, qualora le strutture vengano rimosse alla fine di ogni serata, sarà necessario ripresentare ogni volta la documentazione relativa al corretto montaggio (si ricorda che è vietato, per le manifestazioni di cui sopra, posizionare americane e luci psichedeliche o stroboscopiche, ad eccezione delle sedute adibite alla somministrazione di alimenti e bevande);
- **c)** Certificazione di idoneità statica e del corretto montaggio delle strutture installate;
- **d)** Relazione previsionale di impatto acustico, come previsto per simili manifestazioni con diffusione musicale;
- **e)** Certificazione di conformità elettrica ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 per l'allaccio sotterraneo dalla cabina del bagnino al punto di fornitura (sul posto dovrà essere presente almeno un estintore);
- **f)** In presenza di impianti idraulici, la documentazione atta ad attestare la regolarità dell'impianto idrico.

I modelli da usare sono scaricabili al seguente link:

<https://www.comune.rimini.it/servizi/autorizzazioni-concerti-eventi-e-manifestazioni>

Contatti Sportello Eventi - licenze di pubblico spettacolo

- Addetti Filippo Pari, Daniela Ricci, Matteo Rapuano
- Piazzale Fellini 3
- Telefono 0541 704554 - 704568- 704552
- filippo.pari@comune.rimini.it;
- matteo.rapuano@comune.rimini.it
- daniela.ricci@comune.rimini.it
- Orario da lunedì a venerdì 10,00 -13.15, martedì e giovedì anche 15,00 -17,00.

- 7)** Provvedere al ripristino e alla pulizia dell'area e, ove necessario, anche delle zone limitrofe, compresa la battigia (come già previsto nell'ordinanza balneare regionale).